



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

Ordinanza n° 170/2012

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- Vista** l'istanza documentata presentata dal Servizio Marittimo del Tigullio, intesa ad ottenere l'emanazione di apposita ordinanza, per le modalità di utilizzo della pedana "a sbalzo" sita alla radice del Molo Lanzarotto Maloncello in regime di art.45 bis del Codice della navigazione al Servizio Marittimo medesimo;
- Vista** la concessione demaniale marittima n°21 rilasciata al Comune di Santa Margherita Ligure in data 11 agosto 2010 con scadenza al 31/12/2015, avente per oggetto "l'ampliamento della concessione demaniale marittima n°162 del 01/12/2004 e suppletive per la realizzazione di una pedana "a sbalzo" amovibile lungo il molo Lanzarotto Maloncello", ed assentita per permettere "...un più agevole imbarco sbarco dei passeggeri dei tenders della navi da crociera, delle unità di linea, dei tenders di imbarcazioni di privati, nonché dei servizi pubblici di taxi con natante";
- Vista** l'autorizzazione n°183/2010 rilasciata in data 18/08/2010 dal Comune di Santa Margherita Ligure -Area Linea 3 Servizio sviluppo economico e commercio suap demanio marittimo - per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art.45-bis Cod.Navigazione) – con cui l'attività - "utilizzo della pedana a sbalzo amovibile, attività gratuita di assistenza all'attracco e sorveglianza circa il rispetto del regolamento d'uso della pedana stessa"- della concessione demaniale marittima assentita con licenza n.21 dell'11/08/2010, viene affidata al CONSORZIO SERVIZI MARITTIMI DEL TIGULLIO (denominato affidatario) alle condizioni generali e particolari disciplinate da apposita convenzione da stipularsi;
- Vista** la convenzione Rep.n.3578 in data 20 agosto 2010, tra il Comune di Santa Margherita Ligure e il Consorzio Marittimo del Tigullio per l'affidamento della gestione della pedana "a sbalzo" amovibile lungo il molo Lanzarotto Maloncello, comprensiva di definiti obblighi e vincoli a carico dell'affidatario per quanto concerne la conduzione della pedana;
- Vista** l'ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n° 90/97 datata 08/08/1997 e sue mm.ii. inerente il Regolamento del Porto di Santa Margherita Ligure;
- Vista** la normativa internazionale afferente la cd. "port security" e, in particolare, quella introdotta dal Capitolo XI – 2 della SOLAS 74 e contenuta nel Codice ISPS, parti A e B, nonché il Regolamento CE n° 725/2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, ed il programma nazionale di sicurezza marittima approvato con decreto del Ministero dei Trasporti il 20/06/2007, n.83/T;
- Visto** il Decreto n°37/2010 in data 05/02/2010 della Capitaneria di Porto di Genova, con cui viene approvato Piano di sicurezza dell'impianto portuale del porto di Santa Margherita Ligure;

- Preso atto** degli esiti della riunione tenutasi in data 14/08/2012 tra l'Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ed il Consorzio Servizi Marittimi del Tigullio;
- Ritenuta** la necessità di disciplinare le attività portuali attualmente esistenti e razionalizzare le operazioni di imbarco/sbarco per la pedana "a sbalzo" posta in radice al Molo Lantarotto Maloncello, ai fini della sicurezza ed in relazione alle mutate esigenze del porto di Santa Margherita Ligure, dovute, essenzialmente, all'introduzione della succitata normativa in materia di "port security" ed all'incremento del traffico diportistico in transito ed al sempre maggior utilizzo della rada interna del Porto di Santa Margherita Ligure, da parte di unità navali da diporto che vi danno fondo con l'ancora, nonché per snellire le operazioni di movimentazione dei traghetti adibiti al traffico locale, che operano di massima sul molo Lantarotto Maloncello;
- Visti** gli articoli 16,17,62,63 e 81, del codice della navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione;

ORDINA

Art.1

La pedana "a sbalzo" ubicata alla radice del Molo Lantarotto Maloncello, destinata alla pubblica utilità e prevalentemente alla gestione dei servizi di tenderaggio navi passeggeri in scalo a Santa Margherita Ligure, all'imbarco/sbarco passeggeri per unità di linea, nonché alla gestione di servizi pubblici di taxi con natante, è così disciplinata per priorità di utilizzo:

1. Ad uso esclusivo dei tenders delle navi da crociera in scalo a Santa Margherita Ligure, nei periodi e negli orari programmati ed autorizzati dall'Autorità Marittima, con gestione in carico al P.F.S.O. dell'impianto Portuale del Porto di Santa Margherita Ligure, individuato con Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Genova citato in premessa;
2. Ad uso esclusivo nei periodi e negli orari di servizio delle unità di linea trasporto passeggeri facenti parte del Consorzio Servizi Marittimi del Tigullio (affidatario della pedana in regime di 45 bis del Codice della Navigazione);
3. Quotidianamente, dalle ore 18:00 e sino alle ore 10:00 del giorno successivo, ad uso gratuito per le operazioni di imbarco/sbarco degli occupanti dei natanti privati (tender) delle unità da diporto all'ancora nella rada del Porto di Santa Margherita Ligure;

Art.2

Il Consorzio Servizi Marittimi del Tigullio, in qualità di affidatario ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione, della concessione demaniale marittima avente ad oggetto la pedana "a sbalzo" in radice del Molo Lantarotto Maloncello, dovrà ottemperare alle prescrizioni/condizioni/obblighi inerenti la gestione e manutenzione della suddetta pedana, come individuati negli Atti dell'Amministrazione civica di Santa Margherita Ligure, citati nelle premesse;

Art.3

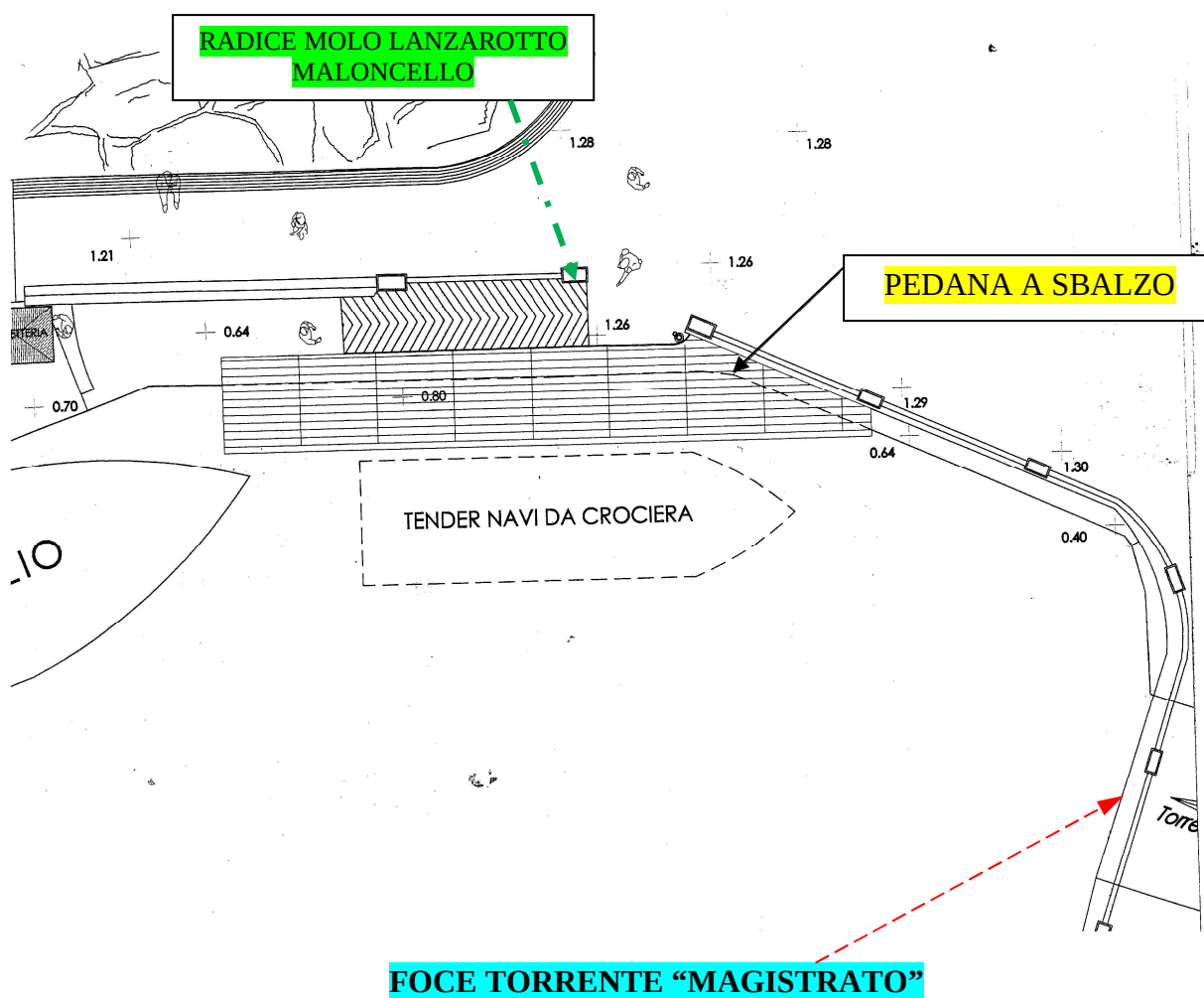
In situazioni di incremento dei flussi navali, in occasione di particolari eventi che potrebbero vedere congestionato lo specchio acqueo portuale adiacente il Molo Lantarotto Maloncello, in concomitanza di eventuali circostanze connesse alla normativa della "security" portuale o, comunque, a discrezione di questa Autorità Marittima in occasione di contesti contingenti in cui sarà ritenuta opportuna una limitazione del traffico navale nel porto, la pedana sopracitata potrà essere interdetta eventualmente unitamente all'intero molo, ovvero l'accosto a tali aree portuali potrà essere limitato (con esclusione delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso/assistenza).

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito internet istituzionale di questo Comando www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it.

Art.5

I contravventori alle norme della presente ordinanza ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, incorreranno – a seconda della fattispecie - nelle sanzioni previste dall'art. 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, oltre che essere ritenuti responsabili di qualsiasi fatto dipendente dalla trasgressione medesima.





MOLO
LANZAROTTO
MALONCELLO

Porto di S.M.LIGURE
Spiaggia di GHIAIA